

- Inoltre, il ricorso conteneva un lungo elenco di punti che sarebbero chiaramente stati espressi al Consiglio se al senatore Georgias ne fosse stata data la possibilità.
- Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che il senatore Georgias non avesse spiegato su che cosa avrebbe fatto affidamento nel caso in cui fosse stato sentito.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 55, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Posizione comune 2004/161/PESC del Consiglio del 19 febbraio 2004 che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 50, pag. 66).

---

**Impugnazione proposta il 1° dicembre 2014 dalla Canon Europa NV avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 settembre 2014, T-34/11, Canon Europa NV/Commissione europea**

**(Causa C-552/14 P)**

(2015/C 046/33)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Canon Europa NV (rappresentanti: P. De Baere, avocat, P. Muñiz, advogado)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare integralmente l'ordinanza emessa dal Tribunale nella causa T-34/11;
- dichiarare ricevibile l'impugnazione;
- rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci sul merito dell'impugnazione;
- condannare la convenuta alle spese del presente procedimento nonché a quelle sostenute dinanzi al Tribunale.

**Motivi e principali argomenti**

L'impugnazione è fondata su due motivi.

In primo luogo, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo 263 TFUE, laddove ha concluso che il regolamento «comportava misure di esecuzione» ai sensi di tale disposizione.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe violato il diritto della ricorrente ad essere sentita, sarebbe incorso in errore nel qualificare giuridicamente gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente e, in subordine, avrebbe snaturato tali elementi.

---

**Impugnazione proposta il 1° dicembre 2014 dalla Kyocera Mita Europe BV avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 settembre 2014, T-35/11, Kyocera Mita Europe BV/Commissione europea**

**(Causa C-553/14 P)**

(2015/C 046/34)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Kyocera Mita Europe BV (rappresentanti: P. De Baere, avocat, P. Muñiz, advogado)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

### **Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare integralmente l'ordinanza emessa dal Tribunale nella causa T-35/11;
- dichiarare ricevibile l'impugnazione;
- rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci sul merito dell'impugnazione;
- condannare la convenuta alle spese del presente procedimento nonché a quelle sostenute dinanzi al Tribunale.

### **Motivi e principali argomenti**

L'impugnazione è fondata su due motivi.

In primo luogo, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo 263 TFUE, laddove ha concluso che il regolamento «comportava misure di esecuzione» ai sensi di tale disposizione.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe violato il diritto della ricorrente ad essere sentita, sarebbe incorso in errore nel qualificare giuridicamente gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente e, in subordine, avrebbe snaturato tali elementi.

---

## **Ricorso proposto il 4 dicembre 2014 — Commissione europea/Repubblica portoghese**

**(Causa C-557/14)**

(2015/C 046/35)

*Lingua processuale: il portoghese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: G. Braga da Cruz e E. Manhaeve, agenti)

*Convenuta:* Repubblica portoghese

### **Conclusioni della ricorrente**

- dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato tutte le misure necessarie all'esecuzione della sentenza del 7 maggio 2009 pronunciata nella causa C-530/07 <sup>(1)</sup>, Commissione/Repubblica portoghese, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE;
- condannare la Repubblica portoghese al pagamento di una penality di EUR 20 196 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C-530/07 succitata, a decorrere dalla data in cui sarà pronunciata la sentenza nel presente procedimento e sino alla data in cui sarà stata data esecuzione alla sentenza pronunciata nella summenzionata causa C-530/07;
- condannare la Repubblica portoghese al pagamento di una somma forfettaria giornaliera di EUR 2 244, a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza nella causa C-530/07 succitata, fino alla data in cui sarà pronunciata la sentenza nel presente procedimento ovvero fino alla data in cui sarà stata data esecuzione alla sentenza adottata nella summenzionata causa C-530/07 qualora quest'ultima data sia anteriore;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.